CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 02 – 04 AGOSTO 2023

Riunione del 26 Giugno 2023

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Luisella Savoldi
Componente Avv. Francesca Romana Pettinelli

CFA 12/22/23 – Reclamo proposto dal Sig. ***** avverso la decisione del Tribunale Federale C.U. N° 81 del 14 giugno 2023

La Corte Federale di Appello FIPAV

- letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati al reclamo;
- sentiti, nel corso dell'udienza di discussione del 26 Giugno 2023:

- il Procuratore Federale, Avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale ha chiesto il rigetto del reclamo rimettendosi, quanto alla pena, alle determinazioni della Corte;

- il difensore del reclamante, Avv. Filippo Castellaneta, il quale si è riportato al proprio atto introduttivo, chiedendone l'accoglimento;

La Corte Federale di Appello, preso atto di quanto sopra, si è riservata di decidere.

* * *

Il reclamante è stato sottoposto a procedimento disciplinare con l'accusa di " *aver posto in essere, in più occasioni, atti di molestia, violentemente intrusivi nella sfera privata dell'atleta minorenne ***** consistenti in esibizioni del proprio membro ed inviti a quello a maneggiarlo, a volte giungendo, anche, ad appoggiare detto organo sul viso o sul corpo del malcapitato, sordo alle sue proteste, nonché per aver concorso con il tesserato ***** alla realizzazione e diffusione, sul gruppo whatsapp denominato "*****", condiviso con gli atleti, anche minorenni, tesserati con la ASD *****, di un*

*video ritraente le immagini degli atti di violenza sopra evidenziati; tutte circostanze per le quali il tesserato ***** è stato indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, con ciò anche determinando grave disdoro alla FIPAV e al movimento pallavolistico nazionale tutto. In violazione degli artt.13 e 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. con le aggravanti di cui all'art. 102, lettere B, C, D e F Reg. Giur*".

Più in particolare il procedimento aveva inizio con l'esposto presentato dai genitori dell'atleta minorenne ***** i quali rappresentavano di aver denunciato all'Autorità Giudiziaria il gravissimo contegno – disciplinarmente e penalmente rilevante – tenuto dal reclamante nei confronti del proprio figlio minore nel mese di Settembre 2021.

Nello specifico denunciavano odiose reiterate condotte vessatorie e molestie di natura sessuale nei confronti del proprio figlio che, in un'occasione, venivano anche riprese da altro tesserato e pubblicate su di un gruppo whatsapp composto da altri compagni di squadra degli atleti coinvolti.

A seguito dell'attività di indagine svolta l'Ufficio della Procura Federale deferiva i tesserati coinvolti dinanzi al Tribunale Federale.

In sede di comparizione dinanzi a quest'ultimo il Procuratore Federale, avv. Giorgio Guarnaschelli, rappresentava di aver fornito apposito consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti presentata dalla difesa del reclamante, individuando la sanzione della sospensione da ogni attività federale per lo stesso per mesi tre.

Il Tribunale Federale, non ritenendo congrua la sanzione indicata dalle parti nell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta, lo dichiarava inefficace applicando, a carico del reclamante, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi dodici, riconoscendo le aggravanti di cui alle lettere b) e d) dell'art. 102 del Reg. Giurisd.

Il reclamante, per il tramite del suo difensore, contesta il provvedimento impugnato perché, a suo dire, sarebbe illegittimo per i vari motivi esposti nel reclamo, così riassunti: "1) Immotivato rigetto dell'accordo intervenuto tra le parti ***** e Procura Federale. Inammissibilità di sanzioni "esemplari; 2) Ingiustizia della sanzione. Illecito non avvenuto nel corso dell'attività sportiva; 3) Insussistenza delle aggravanti contestate - Richiesta di applicazione di altra sanzione o riduzione della sanzione irrogata".

MOTIVI

Questa Corte ritiene, preliminarmente, che le circostanze contestate sono state accertate e corroborate dall'esame della documentazione acquisita in giudizio ed, altresì, confermate e riconosciute dallo stesso reclamante nel corso dell'istruttoria di primo grado: trattasi, pertanto, di fatti chiari, mai contestati, anzi ammessi dallo stesso reclamante.

Quanto sopra appare sufficiente, a parere di questa Corte, a ritenere provata la responsabilità disciplinare in capo all'odierno reclamante.

D'altronde occorre ribadire come il processo sportivo non abbia gli stessi poteri ed i medesimi tempi della giustizia penale e come, conseguentemente, non possa e non debba necessariamente basarsi sull'accertamento di eventuali responsabilità penali da parte dell'autorità ordinaria.

Ciò che la giustizia sportiva è chiamata a fare, in altre parole, è accertare se i comportamenti oggetto di contestazione possano o meno integrare – indipendentemente da una loro rilevanza penale – violazioni delle specifiche norme poste dall'ordinamento sportivo a tutela dei principi cui lo stesso si ispira e possano, conseguentemente, essere sanzionati dalle competenti autorità.

Alla luce di ciò, dunque, non può non rilevarsi come la documentazione già presente agli atti dell'odierno procedimento sia già da sola sufficiente a dimostrare la fondatezza delle contestazioni disciplinari mosse al sig. *****.

Le stesse dichiarazioni rese dall'incolpato, peraltro, confermano che lo stesso ha evidentemente tenuto un comportamento certamente contrario ai doveri di correttezza e probità di cui agli artt.16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 5 Codice Etico FIPAV e 74 Reg. Giur..

Sul punto, l'art. 16, comma 3, dello Statuto recita: "Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di osservare, e gli associati sono tenuti a far osservare ai propri soci, lo Statuto ed i regolamenti della FIPAV (...)".

Allo stesso modo, l'art. 19, comma 2, R.A.T. recita: "I tesserati hanno il dovere: a) di mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI; (...)"

L'art. 5 Codice Etico Federale afferma, poi, che "La FIPAV riconosce i principi di correttezza e lealtà e ne richiede il rispetto nello svolgimento dei propri doveri, con rigore morale e impegno professionale al fine di fornire servizi ad alto valore aggiunto."

Si veda anche il Codice di Comportamento Coni, che all'art. 2 recita: "I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva."

Alla luce della normativa sopra richiamata, appare evidente come non possa trovare accoglimento quanto affermato, con il relativo motivo, dal reclamante secondo cui il suo

comportamento non sarebbe sanzionabile in quanto il "fatto contestato non è avvenuto in sede sportiva, né ha motivazioni di carattere sportivo".

In tal senso valgano i principi da sempre enunciati dal Collegio di Garanzia del Coni con varie decisioni.

Per le ragioni sopra dette il complessivo comportamento dell'incolpato rappresenta di per sé condotte che, al di la di una loro rilevanza penale, giustificano, a parere di questa Corte, l'applicazione di una sanzione disciplinare.

Riguardo poi il motivo di impugnazione concernente il rigetto, da parte del Tribunale Federale, dell'accordo intervenuto tra il reclamante e la Procura Federale, se ne evidenzia la infondatezza alla luce di quanto previsto, al riguardo, dalle stesse norme del Reg. Giurisd.

In particolare l'art. 33 del Reg.Giurisd. prevede espressamente che il Tribunale Federale non è obbligato ad omologare eventuali accordi con la Procura Federale, ben potendo lo stesso non ritenere congrua la sanzione concordata.

Il che è proprio ciò che è avvenuto nel caso in esame.

Con il terzo motivo di reclamo, in via subordinata, il reclamante ha, in ogni caso, chiesto una riduzione della sanzione da irrogare.

Sul punto questa Corte evidenzia quanto segue.

Come è noto la Costituzione Italiana sancisce all'art. 27 co. 3 che "le pene devono tendere alla rieducazione del condannato".

Da questa enunciazione si ricava uno dei fondamentali principi del nostro ordinamento penale il quale costituisce altresì l'espressione di una delle basilari funzioni della pena stessa.

Come è noto nei moderni sistemi giuridici il significato della punizione non è unico ma polivalente: si tratta quindi di un concetto che si estrinseca in una pluralità di funzioni.

Orbene questa Corte ritiene che, nel caso in esame, debba essere fatta piena applicazione del principio di cui sopra e ciò in adesione ai principi di recente espressi dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr.in tal senso sent. n. 236/2016).

Inoltre vi è da dire anche che dal contenuto della relazione medico legale allegata al reclamo, depositata, nelle more, nel giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale di Bari si evince l'assenza di "alterazioni psichiche ai danni della parte lesa *****, per cui, nel caso in specie, si può fare anche discendere l'inapplicabilità della ulteriore aggravante di cui all'art. 102 lettera b) del Reg.Giurisd.

Conseguentemente questa Corte ritiene opportuno rimodulare l'entità della sanzione comminata dal Tribunale Federale, riducendola equamente ad otto mesi di squalifica.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, in parziale riforma della decisione impugnata, conferma la responsabilità disciplinare del tesserato *****, riducendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale, a carico dello stesso, da mesi dodici a mesi otto (incluso il periodo già scontato).

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 04 agosto 2023